

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

(approvato con delibera di C.C. n. 39 del 30.09.2019)

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Disciplina dei servizi di polizia urbana
Art. 2	Direzione e vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
Art. 3	Richiesta di rilascio di concessioni e autorizzazioni
Art. 4	Pubblicità e validità dei titoli
Art. 5	Sospensione, revoca e decadenza dei titoli

TITOLO II

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO.

Art. 6	Divieto di occupare il suolo
Art. 7	Domande per l'occupazione del suolo
Art. 8	Occupazioni occasionali, temporanee, stagionali e permanenti
Art. 9	Concessione di occupazioni permanenti
Art. 10	Occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante
Art. 11	Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali
Art. 12	Commercio in forma itinerante
Art. 13	Occupazione di suolo pubblico o soggetto al transito per lavori edili e di manutenzione
Art. 14	Occupazioni per manifestazioni
Art. 15	Occupazioni con strutture pubblicitarie
Art. 16	Occupazioni per lavori di pubblica utilità
Art. 17	Occupazioni per traslochi
Art. 18	Occupazioni per comizi e raccolta di firme
Art. 19	Occupazione di suolo pubblico – Diniego
Art. 20	Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo
Art. 21	Installazione di tende solari
Art. 22	Installazione di insegne, impianti pubblicitari, targhe, vetrine, striscioni pubblicitari in luoghi Pubblici o privati
Art. 23	Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci o altro
Art. 24	Esposizione di derrate all'esterno dei negozi

TITOLO III

NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

Art. 25	Disposizioni generali
Art. 26	Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici
Art. 27	Atti contrari al decoro e alla decenza
Art. 28	Manutenzione degli edifici
Art. 29	Deturpamento di edifici pubblici e privati
Art. 30	Distribuzione dei manifesti
Art. 31	Cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi
Art. 32	Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico
Art. 33	Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
Art. 34	Battitura di panni e tappeti
Art. 35	Pulizia di anditi e vetrine dei negozi, esercizi e abitazioni
Art. 36	Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
Art. 37	Deposito e asporto dei rifiuti solidi urbani
Art. 38	Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri e spandimento liquami
Art. 39	Trasporto di materiali di facile dispersione
Art. 40	Sgombro dalla neve e delle formazioni di ghiaccio
Art. 41	Scarico di residui di costruzioni e riparazioni
Art. 42	Emissioni di fumo ed esalazioni – polvere
Art. 43	Altri atti vietati
Art. 44	Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione ed accampamenti

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 45	Divieti
Art. 46	Disposizioni sul verde privato
Art. 47	Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e delle piante
Art. 48	Rami e siepi protesi

TITOLO V
QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. 49	Disposizioni di carattere generale
Art. 49bis	Divieto di consumo di sostanze alcoliche
Art. 50	Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
Art. 51	Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali
Art. 52	Impianto e uso di macchinari
Art. 53	Dispositivi sonori di allarme
Art. 54	Attività rumorose vietate
Art. 55	Odori nauseabondi o molesti – Provvedimenti
Art. 56	Attività professionali rumorose e scomode
Art. 57	Rilevamento e repressione delle attività rumorose
Art. 58	Divieto dell'esercizio del mestiere girovago c.d. "lavavetri" e "accompagnatore di carrelli della spesa"
Art. 59	Trasporto di oggetti
Art. 60	Deposito di cicli, ciclomotori e carrozzelle
Art. 61	Rovino di parti od accessori di fabbricati
Art. 62	Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati
Art. 63	Protezioni in occasione di lavori
Art. 64	Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse
Art. 65	Apertura di botole e chiusini
Art. 66	Pitture e verniciature fresche
Art. 67	Installazione di tralci, gru ed altri impianti di sollevamento
Art. 68	Carichi sospesi
Art. 69	Recinzioni
Art. 70	Luminarie e cavi elettrici
Art. 71	Uso e manomissione di segnali
Art. 72	Detenzione e deposito di materie infiammabili
Art. 73	Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza
Art. 74	Altri divieti per la prevenzione di incendi ed esplosioni
Art. 75	Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
Art. 76	Fuochi all'aperto
Art. 77	Uso delle risorse idriche potabili

TITOLO VI
MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 78	Norme generali
Art. 79	Allevamento di animali in centro abitato
Art. 80	Rapporto con i cani
Art. 81	Mantenimento dei cani
Art. 82	Rapporti con i gatti
Art. 83	Animali randagi
Art. 84	Protezione della fauna selvatica
Art. 85	Esposizione di animali
Art. 86	Spettacoli vietati
Art. 87	Premi vincita
Art. 88	Vendita di animali
Art. 89	Pratiche vietate
Art. 90	Colombi in città (colombia livia forma domestica)
Art. 91	Cattura di cani e di altri animali
Art. 92	Animali liberi
Art. 93	Circolazione e trasporto di animali pericolosi.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI DI POLIZIA RURALE.

Art. 94	Acque piovane
Art. 95	Comunione di fossi

Art. 96	Divieto di immettere direttamente acque usate
Art. 97	Divieto di impedire il libero deflusso delle acque
Art. 98	Espurgo di fossi e canali
Art. 99	Distanze per fossi, canali ed alberi
Art. 100	Tutela ambientale e del paesaggio agrario
Art. 101	Tombinature
Art. 102	Prelievi di acque correnti
Art. 103	Prelievi di acque sotterranee
Art. 104	Cartelli per esche avvelenate
Art. 105	Derattizzazione
Art. 106	Lotta alle zanzare
Art. 107	Interventi contro la Processionaria del pino e la Hyphantria cunea (bruco americano)
Art. 108	Colture agrarie ed allevamenti - limitazioni
Art. 109	Difesa contro le malattie delle piante
Art. 110	Divieto di vendita ambulante di piante o sementi
Art. 111	Aratura dei terreni
Art. 112	Atti vietati sulle strade e sul terreno
Art. 113	Canini a guardia degli edifici rurali
Art. 114	Obbligo di denuncia in caso di malattie infettive degli animali
Art. 115	Isolamento per malattie contagiose
Art. 116	Seppellimento di animali morti per malattie infettive

TITOLO VIII
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 117	Accertamenti
Art. 118	Sanzioni amministrative
Art. 119	Abrogazione di norme
Art. 120	Reiterazione
Art. 121	Norma finale

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

Disciplina dei servizi di polizia urbana

1. La polizia urbana e rurale è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000. Essa attende alla tutela dell'ambiente, dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini. Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.
2. Nel presente regolamento, per indicare gli atti che conferiscono la facoltà di esercitare determinate attività, o consentono determinati comportamenti o situazioni, sono usati i termini concessione o autorizzazione, e considerati sinonimi, i termini licenza, permesso e nulla osta.
3. Gli atti di cui al comma precedente costituiscono titolo di Polizia Urbana.

Art. 2

Direzione e vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

1. Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni. Gli appartenenti alla Polizia Locale e in generale gli Agenti ed Ufficiali di P. G. come sopra specificati, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 3

Richiesta di rilascio di concessioni e autorizzazioni

1. Le richieste dei titoli previsti dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Sindaco con domanda motivata, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.
2. Per decidere sull'istanza, il Comune può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti.
3. Prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, l'organo competente ha facoltà di fissare un termine entro il quale il richiedente deve completare la documentazione necessaria per il completamento della pratica.
4. Tale termine può essere fissato normalmente fino a sessanta giorni. In casi eccezionali e particolarmente quando per la utilizzazione del titolo si renda necessario l'approntamento di locali o la esecuzione dei lavori, il termine stesso può essere congruamente prorogato.
5. I titoli vengono rilasciati, con atto scritto, dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune.
6. I titoli si intendono accordati:
 - a) personalmente al titolare salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
 - b) previo pagamento di tasse eventualmente dovute per l'atto medesimo;
 - c) senza pregiudizio di diritti di terzi;
 - d) con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o della concessione data;
 - e) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
 - f) con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico;
 - g) con facoltà di sospensione o di revoca, senza alcun rimborso, in caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari, delle condizioni cui il titolo è subordinato, o dei provvedimenti emanati anche con atti separati.
7. Il Sindaco potrà subordinare il rilascio o la validità di taluni titoli:
 - a) ad un contratto di assicurazione, ai fini della responsabilità civile, adeguato al rischio, che il richiedente è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazioni di sua libera scelta;
 - b) a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguite da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e a spese del richiedente.
8. Nel testo dei titoli abilitanti o con provvedimenti successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

Art. 4

Pubblicità e validità dei titoli

1. I titoli di cui al presente Regolamento, devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.
2. Essi dovranno comunque essere esibiti agli agenti che ne facciano richiesta.
3. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato dall'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.
4. I titoli scadono il 31 Dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito, e comunque non possono avere validità superiore ad un anno.
5. Alla scadenza, i titoli possono essere rinnovati o prorogati, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono stati rilasciati e con l'osservanza delle condizioni indicate all'art. 3.
6. Per le violazioni alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è prevista una sanzione amministrativa pari ad euro 25,00.

Art. 5

Sospensione, revoca e decadenza dei titoli

1. Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:
 - a) possono essere sospesi quando venga accertata violazione alle condizioni nei medesimi stabilite o dalla normativa vigente;
 - b) possono essere revocati quando emergono nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità;
 - c) devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.
2. Si intende decaduto il titolo:
 - a) quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato;
 - b) quando, senza il nulla-osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.
3. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.
4. Ove si reputi necessario, il Comune può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici comunali competenti per tutto il periodo della sospensione.

TITOLO II

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

Art. 6

Divieto di occupare il suolo

1. E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti e sottostanti detti luoghi, senza autorizzazioni dell'Autorità Comunale.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pari ad euro 75,00 per alterazioni o occupazioni non aventi come finalità il lucro, la sanzione sarà pari ad euro 150,00 qualora le stesse avvengano per scopi commerciali o comunque generanti un profitto.

Art. 7

Domande per l'occupazione del suolo

1. Chiunque intenda occupare il suolo pubblico o aperto al pubblico transito dovrà fare domanda al Sindaco, indicando nella medesima la località e l'estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell'occupazione e la durata della stessa.

Art. 8

Occupazioni occasionali, temporanee, stagionali e permanenti

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 7 si distinguono in:
 - a) **occasionalì**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
 - b) **temporaneè**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito di materiali, nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
 - c) **stagionali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;

- d) **permanenti**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.
2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
 3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
 4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa di euro 100,00 oltre alla sanzione accessoria della messa in pristino dei luoghi.

Art. 9

Concessione di occupazioni permanenti

1. Le occupazioni "permanenti" sono deliberate dalla Giunta Comunale, sentiti gli uffici competenti.
2. Le concessioni debbono essere disciplinate in ogni caso da apposita convenzione da stipularsi dagli interessati con il Comune.

Art. 10

Occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante

1. Il Commercio Ambulante a posto fisso può essere esercitato nelle aree dei pubblici mercati e nelle zone del territorio comunale appositamente stabilite dal Sindaco a norma di legge.
2. Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante sono disciplinate dal presente Regolamento in conformità alle norme vigenti in materia e alle disposizioni emanate in applicazione di esse.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pari ad euro 150,00.

Articolo 11

Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fermi restando i divieti previsti dall'art. 12 in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.
2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa. Chiunque non rispetta gli orari stabiliti è soggetto ad una sanzione amministrativa pari ad euro 50,00 salvo quanto previsto dalle specifiche norme in materia.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Articolo 12

Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e i coltivatori diretti, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 e dei seguenti divieti e limiti:
 - a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine tutelate da specifici motivi di interesse, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse. Tali vie e piazze e tali zone sono individuate e determinate con provvedimento del Sindaco, ove già non provveda il Regolamento;
 - c) non è consentito sostare nello stesso punto per più di due ore nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 250 metri dal punto precedentemente occupato;
 - d) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali, case di riposo o altri luoghi di cura, e di cimiteri;
 - e) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti;
 - f) l'attività non può essere iniziata prima delle ore 8 e conclusa dopo le ore 19;
 - g) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

3. Fermo restando quanto previsto dalla L.R. n. 6 Aprile 2001 n. 10 in materia di commercio su aree pubbliche, chiunque viola le disposizioni contenute nelle lettere a) c) f) g) del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa di euro 50,00 mentre chi viola le disposizioni contenute nelle lettere b) d) e) è soggetto ad una sanzione amministrativa di euro 100,00

Art. 13

Occupazione di suolo pubblico o soggetto al transito per lavori edili e di manutenzione

1. Senza autorizzazione o concessione del Comune sono vietate le occupazioni del suolo pubblico o soggetto al transito con steccati, impalcature, ponti di fabbrica, scale, bracci di gru, carichi sospesi, cumuli di macerie o altro materiale che possa comunque costituire pericolo o intralcio.
2. Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili sono consentite, senza autorizzazione o concessione, fuorchè nel giorno di mercato o in occasione di manifestazioni pubbliche o religiose.
3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150,00; per le violazioni di cui al comma 2 (piccole occupazioni per cui non è previsto titolo autorizzativo effettuate nel giorno di mercato e/o di manifestazioni) la sanzione amministrativa prevista sarà pari ad euro 25,00

Articolo 14

Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre al giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti.
2. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
3. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento con facoltà da parte dell'Ente di respingere l'istanza stessa senza motivazioni ulteriori qualora non pervenga entro tali termini.
4. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
5. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
6. L'autorizzazione per l'occupazione è comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata; il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestatati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.
7. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è inoltre disciplinata da specifico regolamento.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 300,00;
9. chiunque viola le disposizioni di cui al comma 5 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 50,00;
10. chiunque viola le disposizioni di cui al comma 6 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 100,00.

Articolo 15

Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.

4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.

5. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente in materia chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 50,00.

Articolo 16

Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al competente ufficio tecnico comunale.

2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale.

L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

5. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 50,00.

Articolo 17

Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, al Comando della Polizia Locale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

2. Accertato che nulla osti, il Comando della Polizia Locale restituisce la copia sulla quale ha apposto il visto autorizzante e inoltra l'altra copia, pure vistata, al competente ufficio Comunale per l'applicazione dei tributi, se dovuti.

3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 50,00.

Articolo 18

Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

2. Con specifico provvedimento della Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

Art. 19

Occupazione di suolo pubblico – Diniego

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni del suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio alla viabilità. Debbono essere negate quando pregiudichino la incolumità pubblica.

2. In ogni caso, deve essere garantito uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni.

Art. 20

Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo

1. Ai titolari di permessi di occupazione del suolo, salvo particolari convenzioni o autorizzazioni scritte, è vietato:

- a) infiggere pali o punte nel suolo;
- b) smuovere o danneggiare la pavimentazione;
- c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici ed ai negozi;

- d) depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami nell'area concessa o di tollerarne il deposito.
2. I titolari di autorizzazioni o concessioni per la occupazione del suolo, in particolare gli esercenti il commercio ambulante, e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico e scarico merci od eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto.
3. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lett. a) b) c) del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 50,00. Per le violazioni di cui al comma 1 lett. d) e comma 2 è prevista una sanzione amministrativa pari ad euro 100,00. Per tutte le violazioni del presente articolo verrà applicata la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi.

Art. 21

Installazione di tende solari

1. E' vietata l'installazione di tende solari e simili prospettanti su strade pubbliche, o aperte al pubblico transito, e piazze senza titolo rilasciato dal Comune.
2. Le tende e loro accessori sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio devono avere l'orlo inferiore ad una altezza non inferiore a metri 2,20 dal suolo, o comunque all'altezza superiore eventualmente stabilita dal Regolamento Edilizio Comunale.
3. Il Comune stabilisce nell'apposito provvedimento di autorizzazione la sporgenza massima secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica; può autorizzare l'installazione di frange e mantovane prive di elementi rigidi e/o contundenti.
4. L'esposizione di tende sporgenti sullo spazio pubblico o aree soggette al pubblico passaggio è di regola vietato qualora ostino ragioni di viabilità o di decoro edilizio od ambientale.
5. Per le tende perpendicolari in genere e per quelle da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolonnati, il Sindaco stabilisce caso per caso se, e a quali condizioni, possa essere accordato il relativo permesso in rapporto alla situazione locale ed alla sicurezza della circolazione.
6. Tutte le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista del pubblico, specialmente se di interesse artistico monumentale o storico.
7. Il Comune ha la più ampia facoltà di negare l'autorizzazione quando l'edificio indicato per il collocamento di una o di più tende sia di interesse artistico.
8. In tempo di pioggia o vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio molestia o pericolo alla incolumità delle persone o alla circolazione.
9. Le tende già installate dovranno essere adeguate alle prescrizioni del presente articolo entro sei mesi dall'entrata in vigore di questo regolamento.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 50,00 ed all'adeguamento dei tendaggi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 22

Installazione di insegne, impianti pubblicitari, targhe, vetrine, striscioni pubblicitari in luoghi pubblici o privati

1. Salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, e dal regolamento edilizio, dal regolamento sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, è vietata l'installazione di insegne, impianti pubblicitari, targhe, vetrine, manifesti, sorgenti luminose, striscioni ed altri mezzi pubblicitari, senza autorizzazione del Comune, che potrà comunque proibirne il collocamento quando ne derivi alterazione od occultamento delle linee architettoniche dei fabbricati, risulti offeso il decoro o l'aspetto dei luoghi pubblici.
2. Il Sindaco può prescrivere che le insegne o i cartelli inerenti a qualsiasi attività ed i cartelli pubblicitari abbiano determinate caratteristiche in armonia con le esigenze ambientali.
3. Sono comunque vietate le sorgenti luminose che producono abbagliamento diretto verso aree di pubblico transito.
4. Per le installazioni di cui al primo comma, se sporgenti dal marciapiede o sovrastanti la carreggiata, l'altezza del suolo non potrà essere inferiore a metri cinque.
5. L'installazione di vetrine o bacheche potrà essere autorizzata di volta in volta tenuto conto della sporgenza dal muro e dalla località.
6. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 50,00 ed al ripristino dello stato dei luoghi ovvero all'adeguamento delle insegne, impianti pubblicitari, targhe, vetrine, manifesti, sorgenti luminose, striscioni ed altri mezzi pubblicitari alle disposizioni di cui sopra.

Art. 23

Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci o altro

1. L'occupazione di area pubblica o di pubblico transito con tavoli, sedie, piante ornamentali, posacici, attrezzature commerciali, merci od altro può essere autorizzata o concessa a favore di negozianti o altri

esercenti che ne facciano formale richiesta, purchè non ostino motivi estetici, viabilistici o di incolumità delle persone.

2. Nel titolo può essere stabilito che la occupazione di cui sopra non è consentita in determinati orari o quando i locali siano chiusi per consentire il transito dei pedoni nelle aree sopra indicate, in tempo di pioggia o in condizioni atmosferiche dette occupazioni devono essere rimosse.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa di euro 50,00 ed all'eventuale rimozione immediata delle strutture collocate senza autorizzazione fino all'eventuale regolarizzazione delle stesse.

Art. 24

Esposizione di derrate all'esterno dei negozi

1. Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate o concesse, con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e di igiene.

2. Dette merci debbono comunque essere tenute ad una altezza minima di cinquanta centimetri dal suolo.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa di euro 50,00 ed all'adeguamento alle prescrizioni di cui al comma 2 o alla rimozione delle stesse fino alla loro regolarizzazione.

TITOLO III

NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

Art. 25

Disposizioni generali

1. Tutte le cose, i manufatti su luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso ad opera del proprietario, del conduttore o del locatario secondo quanto di competenza.

2. E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.

3. E' vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal regolamento comunale del servizio di raccolta, trasporto, e smaltimento rifiuti solidi urbani, dal regolamento di igiene, dal regolamento edilizio, dalle leggi, dai regolamenti generali e dalle Ordinanze comunali.

4. Chiunque danneggia, deturpa il suolo e gli edifici, anche se dipendente da incuria, è punito con la sanzione amministrativa pari a euro 200,00 e alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

5. Fatte salve le specifiche sanzioni previste nei Regolamenti Comunali sullo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 200,00 se si tratta di rifiuti domestici o non legati ad attività commerciali, per i rifiuti derivanti da attività commerciali o comunque quando il fatto sia imputabile ad attività professionali di qualunque tipo, la sanzione viene elevata ad euro 500,00.

In entrambi i casi ai trasgressori viene fatto obbligo di provvedere all'immediato ripristino dei luoghi e del decoro degli stessi.

Art. 26

Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici

1. E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciare cadere o dar causa che cada o abbandonare, alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.

2. I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei porta - rifiuti.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 200,00 ed all'immediato ripristino dei luoghi e del decoro degli stessi.

Art. 27

Atti contrari al decoro e alla decenza

1. In qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dei luoghi all'uopo destinati.

2. Con apposito provvedimento del Comune o di altra Autorità competente può essere vietato altresì il nuoto e il bagno nei laghi o nei corsi d'acqua prospicienti aree pubbliche.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa di euro 150,00.

Art. 28

Manutenzione degli edifici

1. I proprietari od i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, debbono tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, l'androne, le scale, le inferriate, le tende e ogni altra cosa esposta alla pubblica vista.
2. Debbono curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico.
3. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e alla tinteggiatura, alla pulizia dei numeri civici, nonché di tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa di euro 50,00 ed all'adeguamento alle prescrizioni di cui sopra degli edifici.

Art.29

Deturpamento di edifici pubblici e privati

1. Senza pregiudizio per le sanzioni penali è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.
2. E' in ogni caso a carico degli interessati, qualora non venga individuato il responsabile dell'imbrattamento al quale andranno addebitate tutte le spese, provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte, e comunque la superficie dei manufatti.
3. Qualora i proprietari, i locatori, gli utenti degli edifici o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione, non provvedano tempestivamente, e comunque entro quarantotto ore dalla constatazione, alla eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venire eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso.
4. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa di euro 500,00 ed al ripristino immediato, a proprie spese, dell'estetica delle strutture danneggiate o imbrattate.
6. Se la violazione riguarda l'affissione di manifesti in genere, quali papiri universitari o cartelli di annunci di matrimonio, la cui affissione non ha determinato danni alle strutture, la sanzione è di euro 100,00.

Art. 30

Distribuzione dei manifesti

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato lanciare o lasciar cadere anche dai veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione.
2. La distribuzione dei materiali sopraddetti, con l'osservanza delle norme stabilite per la pubblicità deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone.
3. Sono vietati la distribuzione a mano sulle aree riservate alla circolazione dei veicoli ed il collocamento del materiale suddetto sui veicoli in sosta.
4. E' consentita la sola distribuzione a mano di volantini pubblicitari "ad personam" (fatta eccezione per l'area mercato e davanti alle scuole in occasione dell'entrata/uscita degli studenti), previa comunicazione al Sindaco del Comune.
5. La pubblicità di carattere commerciale distribuita a domicilio, compresi anche i volantini realizzati con più pagine è subordinata ad una comunicazione al Sindaco del Comune, da inviare almeno tre giorni precedenti la distribuzione. La comunicazione dovrà indicare le generalità del personale impegnato e una copia del materiale pubblicitario oggetto di distribuzione.
6. Il personale addetto deve essere provvisto di giubbotto rifrangente per tutelare l'incolumità dell'operatore.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa di euro 100,00. Della presente violazione risponderanno, in concorso tra loro, il soggetto incaricato della distribuzione (persona fisica o giuridica), il soggetto che ha presentato la comunicazione di cui al precedente comma ed il committente del messaggio pubblicitario.

Art. 31

Cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi

1. Salvo quanto prescritto dal precedente art. 22 e da altri regolamenti o norme di legge, senza autorizzazione del Comune è proibito collocare scritte, insegne, cartelli, figure, lapidi e targhe sui muri o su altri supporti prospicienti la pubblica via o piazza.
2. Gli interessati dovranno presentare al Comune le relative domande corredate dai disegni, dalle descrizioni delle opere, dai testi delle iscrizioni e da fotografie dell'edificio e del luogo.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa di euro 50,00 ed alla rimozione delle installazioni abusive fino alla loro regolarizzazione.

Art. 32

Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico

1. Senza autorizzazione del Sindaco, è proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito esercitare lavori artigianali.
2. La lavatura o la riparazione di veicoli o di altre cose mobili sono vietate.
3. Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa di euro 50,00.

Art. 33

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

1. La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili non potranno essere lavati, sciorinati, distesi o appesi al di fuori dai luoghi privati o dai luoghi stabiliti dall'Autorità Comunale.
2. E' vietato altresì distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e ai balconi prospicienti la pubblica via, salvo quanto diversamente stabilito con ordinanza comunale.
3. Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purchè non si provochi gocciolamento sull'area pubblica o di uso pubblico.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa di euro 25,00.

Art. 34

Battitura di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto al pubblico transito, o dalle finestre e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa di euro 25,00.

Art. 35

Pulizia di anditi e vetrine di negozi, esercizi e abitazioni

1. La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia o intralcio ai passanti.
2. Il Comune potrà stabilire in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni siano vietate.

Art. 36

Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

1. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
2. I proprietari degli edifici, gli affittuari e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico delle stesse.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa di euro 50,00.

Art. 37

Deposito e asporto dei rifiuti solidi urbani

1. I rifiuti solidi urbani dovranno essere conferiti con le modalità nei luoghi e negli orari che saranno stabiliti con ordinanza comunale o dall'apposito regolamento comunale di conferimento raccolta e smaltimento.
2. E' vietato gettare o calare rifiuti, sciolti o in contenitori, nelle strade nelle piazze e nei corsi d'acqua.
3. Il conferimento o la raccolta dei rifiuti e di materiali di scarto voluminosi ed ingombranti, dovranno avvenire secondo quanto stabilito dall'autorità comunale con propria ordinanza o dal regolamento comunale di raccolta e smaltimento raccolta rifiuti solidi urbani.
4. Salvo quanto può essere disposto dal regolamento sopra citato è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito e raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, senza giustificato motivo, rimanendo comunque vietato rovistare e asportare qualsiasi materiale ivi giacente.
5. E' vietato stazionare davanti o nei pressi degli ecocentri comunali, durante l'orario di apertura, al fine di farsi cedere materiale di qualsiasi tipo in procinto di essere ivi conferito come rifiuto da parte di privati. La sanzione prevista dal successivo comma verrà applicata in concorso anche a colui che davanti o nei pressi dell'ecocentro comunale, durante l'orario di apertura dello stesso, consegna a terzi il materiale in suo possesso destinato ad essere conferito come rifiuto.
6. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 100,00.

Art. 38

Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri e spandimento liquami

1. Le operazioni di espurgo e trasporto di materiali liquidi e solidi provenienti da latrine, fogne, vasche biologiche, fosse di deposito e stalle dovranno essere effettuate in conformità alla normativa vigente e in particolare nel rispetto del D.Lgs. n. 03/04/2006 n. 152 e della L.R.V. n. 33/1985 e successive modificazioni.
2. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
3. E' vietato lo spandimento dei liquami su terreni agricoli nei giorni festivi e durante le festività civili e religiose ed, in particolare, nei giorni o settimane in cui sono organizzate feste ricorrenti od altre manifestazioni.
4. E' vietato lo spandimento dei liquami su terreni agricoli distanti meno di mt. 150 da abitazioni residenziali, diverse da quelle del titolare, dalle ore 08,00 alle ore 14,00 e dalle ore 18,00 alle ore 21,00.
5. Il liquame suino e la pollina dovranno essere sparsi alla distanza di 100 metri dal centro abitato rispettando quanto stabilito dal comma precedente con obbligo del loro immediato interrimento.
6. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 100,00.

Art.39

Trasporto di materiali di facile dispersione

1. Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiale di facile dispersione deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni nel suolo e nell'aria.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 100,00.

Art. 40

Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

1. I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case nonché gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio sui marciapiedi, antistanti gli immobili di rispettiva competenza, per il passaggio dei pedoni. La neve accumulata anche in seguito allo sgombero dalle strade, eseguita con i mezzi comunali, dovrà essere posta ai bordi delle stesse lasciando libere le caditoie per lo scolo delle acque.
2. Nel caso di formazione di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.
3. In caso di abbondanti nevicate, il Sindaco potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.
4. Qualora il Sindaco, con propria ordinanza, ritenga di stabilire che le falde dei tetti prospicienti via, piazze, spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio debbano essere muniti di idoneo paraneve, ogni proprietario o inquilino di detti immobili dovrà provvedere costantemente e tempestivamente a scaricare la neve e il ghiaccio dalle porzioni di tetto a valle del paraneve, dalle grondaie, dai poggiali e dalle sporgenze in genere.
5. Le operazioni di scarico della neve dai tetti che dovessero comportare interruzioni o dirottamenti della circolazione veicolare o pedonale dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale che stabilirà di volta in volta l'orario relativo e le eventuali cautele eccezionali.
6. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio proveniente da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.
7. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa sulla sede stradale e comunque dovrà consentire il deflusso delle acque nelle caditoie stradali.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 50,00.

Art. 41

Scarico di residui di costruzioni e riparazioni

1. Resta vietato eseguire, senza titolo del Comune, lo scarico ed il deposito anche temporanei nel suolo pubblico dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci o materiali di sterramento.
2. Lo scarico o il deposito dei materiali di cui al comma precedente, potranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dall'Autorità Comunale.
3. Senza autorizzazione del Comune è vietato asportare i materiali sopra citati dai luoghi appositamente destinati.
4. Il Comune può ordinare la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 250,00 e dovrà provvedere alla rimozione del materiale depositato.
6. In caso di inadempienza, previa diffida, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore.

Art. 42

Emissioni di fumo ed esalazioni – polvere

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.
2. Coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere azioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.
3. E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio od altro materiale quando ne possa derivare danno o molestia al vicinato o a luoghi di pubblico transito.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 50,00.

Art. 43

Altri atti vietati

1. In tutto il territorio del Comune resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:
 - a) eseguire la pulizia di persone, cose o animali;
 - b) gettare o lasciare cadere carta, liquidi, polveri, mozziconi di sigaretta od altri oggetti;
 - c) collocare, senza apposito titolo, addobbi, festoni, luminarie;
 - d) lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;
 - e) eseguire qualsiasi gioco che possa costituire pericolo o molestia fuori dei luoghi a ciò destinati;
 - f) effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
 - g) depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane;
 - h) entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché
 - i) cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
 - j) sedersi a terra sulle aiuole o sui gradini dei monumenti o di altri edifici, sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti dei ponti;
 - k) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti;
 - l) sdraiarsi o salire sulle panchine;
 - m) fare uso delle giostrine e degli impianti ricreativi per bambini ai maggiori di anni 12;
2. Resta altresì vietato:
 - condurre, nelle località indicate dal Sindaco con apposita ordinanza, animali molesti o che sporchino i luoghi soggetti a pubblico passaggio, a meno che chi li conduca non sia munito di apposita attrezzatura per la immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere e ad asportare gli escrementi;
 - introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione, manipolazione e commercio e la somministrazione per il pubblico di alimenti e bevande;
 - gettare cose o materiali (come farina, gesso, ecc) anche dall'interno dei veicoli, che possono imbrattare o molestare le persone o lordare il suolo pubblico;
 - far esplodere petardi o simili che possono creare spavento o molestia a persone o animali.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 50,00.

Art. 44

Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione ed accampamenti

1. In tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento.
2. Gli operatori della polizia locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei mezzi con la massima efficacia e rapidità.
3. La sosta delle carovane dei nomadi è consentita solo ed esclusivamente nel campo sosta all'uopo predisposto.
4. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 350,00 oltre che alla sanzione accessoria della rimozione forzata del mezzo con addebito delle spese al trasgressore, o in via solidale al proprietario dello stesso qualora il mezzo risulti incustodito.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 45

Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi, sentieri boschivi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - d) calpestare le aiuole;
 - e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco.

- f) lasciare circolare gli animali, ancorché al guinzaglio, sulle aiuole e siti erbosi;
 - g) fare uso delle giostrine e degli impianti ricreativi per bambini ai maggiori di anni 12;
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 50,00.

Art. 46

Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie, il fogliame o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. I proprietari privati di fondi e aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
5. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 50,00.
6. La sanzione prevista al comma 5 verrà ridotta del 50% nel caso in cui il trasgressore provveda al ripristino delle condizioni stabilite nel presente articolo nel termine di 5 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di violazione, dandone adeguata comunicazione al Comando di Polizia Locale.

Art. 47

Controllo della vegetazione e cura delle siepi e delle piante

1. I fondi e i terreni agricoli lasciati incolti situati nel territorio comunale devono essere gestiti secondo le buone tecniche agronomiche e comunque devono essere regolarmente sfalciati e/o dissodati in modo da evitare la crescita di una vegetazione che favorisca lo sviluppo di infestanti, di insetti e di animali dannosi alla salute pubblica, oltreché per non arrecare danno alle proprietà e ai fondi confinanti e conservare lo stato di decoro dell'ambiente.
2. I proprietari di stabili prospicienti la pubblica via hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento e pulizia delle erbe nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo il fronte delle costruzioni e lungo i muri di cinta. Detto obbligo si estende anche alla pulizia dei marciapiedi relativamente ai residui vegetali provenienti dalla proprietà e che possono impedire il regolare deflusso delle acque dalla sede stradale (aghi di pino, foglie, ecc.).
3. Si dovrà inoltre tenere in buono stato i lotti di terreno di proprietà privata compresi nella lottizzazione o comunque situati nelle vicinanze di abitazioni o prospicienti la sede stradale, effettuando lo sfalcio dell'erba più volte all'anno e con la pulizia dei luoghi anche per evitare il ripopolamento di fastidiosi animali.
4. Per le aree lontane dal centro abitato è fatto obbligo di curare la pulizia delle stesse secondo le buone tecniche agronomiche.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, a giudizio della Polizia Locale o dell'Ufficio Tecnico Comunale, è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 50,00 se trattasi di aree di pertinenza di fabbricati già abitati (giardini privati). Nel caso di aree urbanizzate non ancora edificate (aree di lottizzazione) si applica la sanzione pecuniaria di euro 150,00 per i lotti fino a 500 mq, di euro 300,00 per i lotti oltre 500 mq e fino a 1.000 mq, e di euro 500,00 per le aree superiori a 1.000 mq. Nel caso di fondi e terreni agricoli si applica la sanzione pecuniaria di € 200,00 per superfici fino a 1.000 mq. e di € 400,00 per superfici superiori a 1.000 mq. Gli interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, con avvertenza che in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel verbale, sarà facoltà del Comune, al fine di prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio con spese a carico dell'interessato.
6. Le sanzioni previste al comma 5 verranno ridotte del 50% nel caso in cui il trasgressore provveda ad effettuare la pulizia dell'area e al ripristino delle condizioni stabilite dal presente articolo nel termine di 5 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di violazione, dandone adeguata comunicazione al Comando di Polizia Locale.

Art. 48

Rami e siepi protesi

1. I proprietari di fondi confinanti con aree e spazi pubblici sono obbligati a tenere regolate le siepi vive, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine privato ed arretrare le coltivazioni che impediscono la libera visuale e pregiudichino la sicurezza della via pubblica secondo quanto stabilito all'art. 29 del D.Lgs. del 30.04.1992, n. 285.
2. In prossimità di incroci e curve gli arbusti o rami di piante devono essere tagliati fino ad 1,5 metri dal ciglio stradale o il ciglio dei canali evitando tassativamente di gettare i rami tagliati nei canali stessi.
3. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.
4. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 50,00.
5. E', altresì, vietato piantare siepi o piante su fondi e aree verdi private, attraversati, anche solo di fatto, da condotte fognarie pubbliche di qualunque tipo, indipendentemente dall'esistenza o meno di una formale servitù all'uopo costituita. Tanto al fine di evitare la penetrazione di radici nelle condotte, che ne pregiudicano il regolare funzionamento. In presenza di danni causati dalle radici delle piante o siepi, accertati da tecnici incaricati dal Comune, il trasgressore è tenuto a ripristinare la funzionalità della condotta fognaria con spese a carico dello stesso.

TITOLO V

QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. 49

Disposizioni di carattere generale

1. In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo o alle occupazioni altrui.
2. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato da norme speciali chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 50,00.

Art. 49bis

Divieto di consumo di sostanze alcoliche

1. A salvaguardia della vivibilità, del decoro, della sicurezza urbana e della fruibilità degli spazi e per la tutela dei siti di interesse storico-artistico-culturale del Comune, salvo il fatto non costituisca illecito penale o amministrativo, è vietato:
 - a) nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione dei plateatici e delle aree prospicienti i pubblici esercizi, limitatamente alle bevande somministrate dagli stessi gestori, detenere, ad eccezione che in recipienti chiusi ed integri, o comunare sul posto ogni genere di bevanda alcolica.
 - b) Il divieto si applica in occasione di fiere, manifestazioni o altri eventi autorizzati o a seguito di deroga concessa dall'Amministrazione Comunale limitatamente alle aree interessate dalle manifestazioni.
2. Tale infrazione comporterà la sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle bevande ai sensi dell'art. 13 L. 689/81 e l'eventuale confisca ai sensi del comma 3 dell'art. 20 L. 689/81.
3. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200,00.

Art. 50

Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.
2. Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno cinque giorni lavorativi prima della manifestazione stessa.
3. Onde evitare pericoli ed intasamenti per la viabilità, non è permesso che il corteo funebre muova a piedi dall'abitazione dell'estinto alla chiesa parrocchiale, salvo specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco di volta in volta.
4. E' consentito il corteo funebre nel capoluogo svolto a piedi dalla chiesa parrocchiale al cimitero.
5. Nella frazione Motta del Comune di Costabissara sono vietati i cortei in genere lungo la sede stradale della S.P. Pasubio per motivi di sicurezza e incolumità pubblica, nonché per motivi di viabilità salvo deroga del Sindaco il quale dovrà disporre idoneo servizio d'ordine.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 50,00.

Art. 51

Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali

1. Nelle abitazioni ed in genere in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico, come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, radiotelevisori, impianti Hi Fi, e simili, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato. Per necessità di istruzione è tollerato un uso dei predetti strumenti anche con modalità diverse da quelle sopra indicate, purché ciò avvenga nelle ore diurne, tranne che dalle ore 12 alle ore 14,30.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 50,00.

Art. 52

Impianto e uso di macchinari

1. L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle stesse, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti ed altre emanazioni.
2. Salvo specifica autorizzazione è sempre vietato il disturbo con l'uso di macchinari di cui sopra dalle ore 22,00 alle ore 07,00 e dalle ore 12,00 alle ore 14,30 e il sabato e i festivi fino alle ore 15.00.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 50,00.

Art. 53

Dispositivi sonori di allarme

1. L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici ed autoveicoli o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri, e deve cessare entro quindici minuti dall'inizio anche se il segnale è intermittente;
 - b) congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso o arancione, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme.
2. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, etc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.
3. I segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.
4. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 50,00.

Art. 54

Attività rumorose vietate

1. Sono vietate:
 - a) le grida dei venditori di merci in genere;
 - b) la pubblicità sonora;
 - c) l'uso di amplificatori sonori;
 - d) il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori.
2. Le attività di cui ai punti a) b) e c) del comma precedente possono essere consentite con autorizzazione del Comune e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità.
3. Anche nei casi consentiti, tali attività debbono essere esercitate evitando eccessivo rumore.
4. Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, potranno essere individuate dal Sindaco con apposita ordinanza, con cui potrà disporre speciali o particolari prescrizioni.
5. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 50,00.

Art. 55

Odori nauseabondi o molesti – Provvedimenti

1. I proprietari o conduttori di un'industria, di un deposito, di un magazzino ed in genere di qualsiasi immobile saranno tenuti a prendere tutte le disposizioni opportune per evitare la diffusione di odori o vapori nauseabondi o molesti agli abitanti vicini ed ai semplici passanti lungo le vie attigue, anche se dette esalazioni non siano di pregiudizio alla salute.
2. Ove malgrado analoga diffida, l'odore permanga, l'Autorità comunale potrà ordinare la chiusura dell'opificio, la rimozione del deposito, ed in genere la adozione di tutte quelle misure che valgono a far cessare le cause dell'emanazione.
3. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 50,00. Per le violazioni di cui al comma 2 oltre all'eventuale provvedimento dell'Autorità Comunale verrà comminata una sanzione amministrativa pari ad euro 150,00.

Art. 56

Attività professionali rumorose e incomode

1. L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi, come pure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni, è consentito dalle ore 07,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 22,00.
2. Tali limitazioni di orario non si applicano nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate all'Industria e all'Artigianato.
3. Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità, e comunque il rispetto del Piano di zonizzazione acustica. Il Sindaco, per speciali e motivati casi, potrà imporre particolari adempimenti e limitare ulteriormente l'orario delle attività di cui al presente articolo.
4. Nelle zone residenziali può essere autorizzato il parcheggio di automezzi (anche pesanti) necessari all'attività individuale di autotrasporto, purchè lo stesso avvenga entro il recinto dell'abitazione dell'autotrasportatore o nelle apposite aree di parcheggio; detta facoltà può essere limitata nel caso di disturbi al vicinato e/o danneggiamenti alla sede stradale.
5. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Comune su apposita domanda dell'interessato in cui siano chiaramente evidenziati il tipo di merce abitualmente trasportata ed il tempo massimo di sosta continuativa.
6. Nell'area pubblica di parcheggio sono vietati il carico e lo scarico delle merci ed i lavori di manutenzione degli automezzi.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 75,00.

Art. 57

Rilevamento e repressione delle attività rumorose

1. La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio od a richiesta degli interessati.
2. Qualora il livello sonoro superi i limiti della normale tollerabilità, previsti dalla normativa vigente, i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o ad attenuarla.

Art. 58

Divieto dell'esercizio del mestiere girovago c.d. "lavavetri" e "accompagnatore di carrelli della spesa"

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, di regola sono vietati, senza permesso del Comune, nell'area urbana.
2. E' vietato su tutto il territorio comunale esercitare il mestiere girovago di:
 - a) "lavavetri", in quanto tali soggetti, nell'esercizio di tale attività, causano gravi pericoli intralciando la circolazione veicolare e pedonale, bloccando le auto in carreggiata e costringendo i pedoni a scendere dal marciapiede a causa dell'occupazione abusiva del suolo pubblico mediante secchi e attrezzi vari, generando non di meno disagi e mettendo a repentaglio l'incolumità personale propria e altrui;
 - b) "accompagnatore di carrelli della spesa", in quanto tali soggetti, nell'esercizio di tale attività, causano reiterati disturbi ai clienti di supermercati ed esercizi pubblici in genere, che spesso degenerano in propri reati previsti dal Codice Penale.
3. Le produzioni o esibizioni artistiche sul suolo pubblico, che possono comportare sovraffollamento, pericolo o disturbo alla quiete pubblica, sono soggette ad avviso preventivo al Sindaco il quale, valutate le condizioni di sicurezza e opportunità, potrà assentirne tacitamente l'esecuzione o vietarle espressamente.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 100,00.

Art. 59

Trasporto di oggetti

1. Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve essere fatto con le opportune cautele e da persone idonee.
2. Gli oggetti acuminati e taglienti, come vetri, ferri appuntiti, devono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.
3. Il trasporto degli oggetti fragili deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 25,00.

Art. 60

Deposito di cicli, ciclomotori e carrozzelle

1. E' vietato depositare cicli, ciclomotori, carrozzelle, ed altri veicoli sotto i portici pubblici o ad uso pubblico, nei sottopassaggi, sui marciapiedi a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi pubblici o a uso pubblico dove possano arrecare intralcio.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 25,00.

Art. 61

Rovino di parti od accessori di fabbricati

1. Oltre a quanto prescritto nel Titolo Terzo del presente regolamento per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.
2. Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, dei tetti e delle grondaie.
3. Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 30 del codice della strada, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apportare gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestuale avviso all'Autorità comunale.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 150,00.

Art. 62

Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati

1. Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.
2. L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi, o in altro luogo privato, deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 25,00.

Art. 63

Protezioni in occasione di lavori

1. I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 50,00.

Art. 64

Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse.

1. I pozzi e le cisterne, devono avere le bocche e le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.
2. Gli scavi, le cave e fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 250,00.

Art. 65

Apertura di botole e chiusini

1. E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune.
2. Le operazioni indicate nel comma precedente possono venire autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 150,00.

Art. 66

Pitture e verniciature fresche

1. Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 25,00.

Art.67

Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento

1. L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
2. Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle strade e loro pertinenze.
3. I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.
4. Fatto salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione di infortuni chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 150,00.

Art. 68
Carichi sospesi

1. Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.
2. Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 150,00.

Art. 69
Recinzioni

1. Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza di m. 2,00.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 100,00.

Art. 70
Luminarie e cavi elettrici

1. Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria da porsi in aree pubbliche o a uso pubblico possono essere installati previa autorizzazione dell'autorità comunale.
2. Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere eseguite secondo la regola della buona tecnica per evitare incidenti o danni alle persone ed alle cose.
3. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 50,00.

Art. 71
Uso e manomissione di segnali

1. E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolamentazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.
2. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 150,00.

Art. 72
Detenzione e deposito di materie infiammabili

1. Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per prevenzione di incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, o per il tipo di locale o esercizio.
2. Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge, il Comune, con apposita ordinanza, potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione e il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati, nel rispetto delle disposizioni sulla prevenzione antincendio.
3. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 250,00.

Art. 73
Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza

1. Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi od amministrano condomini, sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di cm. 20x40 contenente la scritta:
2. "In caso di emergenza chiamare:....." seguita dal cognome e nome,
3. indirizzo e numero di telefono della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi, o temporaneamente disabitati.
4. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà rendere obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente in caso di comprovata necessità.

Art. 74
Altri divieti per la prevenzione di incendi ed esplosioni

1. Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:
 - a) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;
 - b) usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplosivi;
 - c) far uso di fiamme od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nei boschi, nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro vicinanze;

- d) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplosivi o loro residui;
 - e) porre, lasciare cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio;
 - f) impedire o intralciare in qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.
2. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 150,00.

Art. 75

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

1. Senza l'autorizzazione dell'autorità locale di Pubblica Sicurezza è vietato nell'ambito del centro abitato accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò, simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
2. E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo, fiammiferi od altri oggetti accesi.
3. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 150,00.

Art. 76

Fuochi all'aperto

1. Nel territorio comunale è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione di materiale vegetale residuale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti e giardini privati, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini e nel rispetto delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale e delle seguenti indicazioni:
 - a. le operazioni di accensione dei fuochi potranno essere effettuate nel periodo compreso tra un'ora prima del sorgere del sole e un'ora dopo il tramonto. E' sempre vietato accendere fuochi in orario notturno;
 - b. le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione ad adeguata distanza da edifici di terzi evitando comunque che il fumo possa arrecare disturbo alle persone e ai fabbricati vicini;
 - c. i residui vegetali devono essere raggruppati e bruciati in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro;
 - d. il terreno su cui avviene l'abbruciamento deve essere isolato con una fascia di sicurezza priva di cespugli e vegetazione erbacea secca;
 - e. il fumo derivante dalla combustione non deve propagarsi sulle strade e sugli edifici;
 - f. le operazioni non possono essere effettuate nelle giornate di vento forte o durante il periodo in cui sia stato dichiarato dal Centro Operativo Regionale Antincendio Boschivo lo *"stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi"* ovvero in caso di espresso divieto dell'Autorità;
 - g. deve essere presente, nelle immediate vicinanze della zona in cui avviene l'abbruciamento e fino alla completa estinzione di focolai e braci, persona addetta al controllo e vigilanza delle operazioni in grado di intervenire prontamente;
 - h. le ceneri derivanti dalla combustione controllata sul luogo di produzione del materiale vegetale sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.
2. In tutto il territorio comunale è consentito l'utilizzo di barbecue o caminetti all'aperto per uso domestico alimentare senza limitazione di orario, a condizione che ciò non arrechi fumi molesti al vicinato.
3. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 100,00.

Art. 77

Uso delle risorse idriche potabili

1. Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde vietare disagi alla collettività il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.
2. Tutti gli approvvigionamenti idrici autonomi devono essere autorizzati e dotati di apposita chiusura e contatore di consumo.

TITOLO VI

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 78

Norme generali

1. Ogni animale deve essere custodito ed accudito in modo tale da evitare qualsiasi condizione di sofferenza o di stress all'animale stesso o di disturbo o molestia alle persone.
2. Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.

3. I locali, i box, i recinti adibiti alla custodia degli animali devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e d'igiene.
4. Chiunque conviva o detenga un animale dovrà consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico nonché dovrà prendere ogni opportuna precauzione per impedirgli la fuga.
5. Chiunque conviva o detenga un animale dovrà inoltre garantire la tutela di terzi dalle aggressioni.
6. Ogni animale custodito deve avere sempre a disposizione acqua pulita e deve essere nutrito regolarmente con alimenti adeguati alla specie, salvo diversa disposizione scritta e motivata del medico veterinario, che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio del trattamento e la fine dello stesso.
7. Il proprietario o il custode deve controllare con sufficiente frequenza lo stato di salute degli animali e le attrezzature e provvede ad eliminare immediatamente i difetti delle attrezzature che compromettono le condizioni di salute degli animali prendendo, se del caso, altre adeguate misure di protezione. Il proprietario o il custode deve immediatamente ricoverare e sottoporre a cure da un medico veterinario gli animali malati, feriti o infestati di parassiti, secondo il loro stato.
8. Il proprietario o il custode deve provvedere al ricovero per gli animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche.
9. Gli animali non in grado di convivere con altri dovranno essere tenuti opportunamente separati.
10. E' opportuno scoraggiare il dono di animali come premio, ricompensa, omaggio in particolare ai minori di sedici anni senza l'espresso consenso del ricevente o di chi ne esercita la potestà genitoriale.
11. E' altresì opportuno scoraggiare la riproduzione non pianificata degli animali stessi.
12. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve tenere conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o della femmina gravida o allattante.
13. E' vietato abbandonare animali domestici.
14. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente e fatte salve le eventuali conseguenze penali, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 300,00.

Art. 79

Allevamento di animali in centro abitato

1. Non è permesso l'allevamento di suini, conigli, polli ed altri animali domestici o addomesticabili nel centro abitato, nelle zone residenziali o aggregati urbani, salvo specifica autorizzazione del Sindaco.
2. E' consentito senza autorizzazione detenere detti animali, con esclusione dei suini, in numero non superiore in totale a 8 (otto) per il fabbisogno familiare, purché questi siano custoditi in locali o recinti da tenere costantemente puliti e chiusi onde evitare esalazioni maleodoranti e disturbo al vicinato.
3. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 100,00.

Art. 80

1. Fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario, singolarmente comprovati, non c'è limitazione numerica di detenzione di animali per singolo proprietario. Al proprietario compete di assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità, osservando le comuni norme di igiene generale.
2. E' vietata la detenzione di cani in spazi angusti, in terrazze o balconi.
3. Per i cani custoditi in recinto, purché in modo non permanente, la superficie di base non dovrà essere inferiore ai metri quadrati, di cui alla sotto riportata tabella, e la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo della superficie disponibile. In caso di detenzione permanente dell'animale all'interno di una recinzione, le misure sotto riportate dovranno essere aumentate in modo da consentire all'animale un'adeguata possibilità di esercizio fisico. Ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 06 febbraio 2003, recepito con D.P.C.M. 28 febbraio 2003, n. 358, le dimensioni minime dei box per cani e degli annessi recinti all'aperto sono:

Peso del cane in Kg	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in m2	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		fino a 3 cani: m2 per ciascun cane	oltre 3 cani: m2 per ciascun cane
Fino a 10 Kg	1	1,5	1
Da 11 a 30 Kg	1,5	2	1,5
oltre i 30 Kg	2	2,5	2

Si dà atto che sono auspicabili ricoveri di maggiori dimensioni, a seconda della taglia dell'animale.

4. I recinti di cui al precedente comma dovranno essere collocati ad almeno 5 metri dal confine della proprietà. In caso di distanze inferiori dovrà essere acquisito il benessere del confinante.
5. Al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.

6. In ogni caso qualora gli animali siano custoditi all'aperto dovranno avere a disposizione uno spazio coperto e sollevato dal suolo idoneo a fronteggiare le temperature e le intemperie garantendo sufficiente benessere all'animale, pari ad almeno metri quadri 1 per ciascun cane. L'area di ricovero coperta in parola dovrà essere adiacente al recinto o contenuta all'interno dello stesso tenendo conto che la superficie occupata dallo spazio di ricovero coperto dovrà essere aggiuntiva rispetto alle misure minime di superficie calpestabile stabilite al comma 3.

7. Nei rapporti con i cani sono vietati l'eccessivo rigore ed esercitare pratiche di addestramento con l'utilizzo di strumenti di punizione che causino all'animale stress o sofferenza fisica.

8. L'impiego dei collari con aculei interni, dei dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici o agiscono con sostanze chimiche è rigorosamente vietato qualora causino al cane una inutile e sadica sofferenza; sono eccettuati i fischietti di addestramento.

9. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente e fatte salve le eventuali conseguenze penali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 100,00 per ogni singolo animale la quale sarà elevata ad euro 500,00 qualora dal comportamento illecito derivi sofferenza per l'animale.

Art. 81 **Mantenimento dei cani**

1. È vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete. Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto o a porlo in condizioni di non disturbare.

2. I cani, a tutela della incolumità pubblica e privata, devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio mentre per quelli di indole mordace, i loro proprietari, detentori o chiunque ne abbia la momentanea custodia, devono recare al seguito idonea museruola da indossarsi repentinamente in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.

3. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

- i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
- i cani da pastore quando accompagnino il gregge;
- i cani delle forze di polizia durante l'impiego per fini d'istituto.

4. I cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate, ove esistano. Dei danni che i cani eventualmente provochino al verde pubblico rispondono i proprietari.

5. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati, secondo le prescrizioni del precedente articolo, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.

6. Potranno essere tenuti sciolti e senza museruola, quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- la recinzione non dovrà essere inferiore a ml. 1,50 dal piano campagna interno ed avere fori di apertura non inferiori a cm 10, sia prospiciente la pubblica via che a confine con altra proprietà;
- venga apposto il cartello con l'indicazione "attenti al cane".

7. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori dei rifiuti solidi urbani. Tale disposizione non si applica nel caso di "cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili".

8. Agli animali da compagnia, accompagnati dal proprietario o altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi; in tali luoghi è obbligatorio l'uso del guinzaglio e se ricorrono i casi di cui al comma 2 devono essere dotati della museruola o di altri strumenti contenitivi, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente.

9. Agli animali da compagnia, accompagnati da loro proprietario o da un altro detentore, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone disabili, è vietato l'accesso nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto. Nei parchi e aree verdi di limitate dimensioni ove risulti difficoltoso delimitare le aree giochi per bambini dalle altre aree di uso comune, è facoltà dell'Autorità vietare l'ingresso ai cani nell'intero parco.

10. Nei casi di cui al comma 1 il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre l'allontanamento del cane. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo.

11. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

12. Per quanto non previsto, si applicano le norme di cui al D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 (regolamento di polizia veterinaria).

13. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente e fatte salve le eventuali conseguenze penali, chiunque viola le disposizioni di cui al comma presente articolo soggiace ad una pena pecuniaria pari ad euro 50,00 per ogni singolo animale.

14. Nel caso di accertata violazione di cui al comma 9 del presente articolo, qualora il detentore abbia omesso di raccogliere le deiezioni del cane su area pubblica o aperta ad uso pubblico, si applica la sanzione pecuniaria di euro 200,00.

Art. 82

Rapporti con i gatti

1. I gatti in recinti, box, serragli, locali, devono poter disporre di superfici minime non inferiori a 1,5 mq. per animale, più 0,5 mq per ogni altro esemplare custodito. Misure inferiori sono consentite unicamente per i gatti in degenza che devono essere sottoposti a cure veterinarie purché il proprietario o detentore sia in grado di esibire idonea certificazione medico veterinaria attestante la necessità della degenza e delle cure.
2. I recinti per gatti devono essere muniti di contenitori per gli escrementi e di un'ampia superficie di riposo, nonché oggetti per arrampicarsi e per limare gli artigli.
3. E' vietato tenere i gatti legati con catene, corde, o qualunque altro strumento utilizzato per limitarne la libertà di movimento.
4. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente e fatte salve le eventuali conseguenze penali, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 50,00 per ogni singolo animale.

Art. 83

Animali randagi

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore e dalla legge 14 agosto 1991 n. 281 è fatto divieto di catturare animali randagi per qualsiasi scopo, salvo ai fini di soccorso immediato, ferma restando la possibilità di intervento ai fini sanitari, di soccorso e di accudimento per gli enti e le associazioni protezionistiche.
2. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente e fatte salve le eventuali conseguenze penali, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 150,00 per ogni singolo animale.

Art. 84

Protezione della fauna selvatica

1. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di spavento per terzi.
2. Gli animali selvatici tenuti in cattività devono poter disporre delle condizioni climatiche e ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente le specie; essi devono avere la possibilità, se la natura della specie lo richieda, di una vasca d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare, di coricarsi e di ricavare una tana scavandola.
3. E' vietato detenere animali selvatici alla catena.
4. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente e fatte salve le eventuali conseguenze penali, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 150,00 per ogni singolo animale.

Art. 85

Esposizione di animali

1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 69 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le licenze per esporre animali alla pubblica vista devono prevedere inoltre i seguenti requisiti:
 - a) i locali e le attrezzature devono corrispondere alle specie ed al numero degli animali da esporre o utilizzare e devono essere costruiti in modo che gli animali siano protetti dagli influssi atmosferici, dai disturbi provocati dai visitatori, dal rumore e dai gas di scarico;
 - b) gli animali esposti devono poter disporre d'acqua e cibo in recipienti non rovesciabili, avendo cura della regolarità della somministrazione e della pulizia dei resti, il pavimento della gabbia espositiva deve essere ricoperto di materiale assorbente le deiezioni e deve essere tenuto costantemente pulito, onde assicurare la massima igiene;
 - c) è vietato costringere alla convivenza nella stessa gabbia animali tra essi incompatibili.
2. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente e fatte salve le eventuali conseguenze penali, chiunque non osserva le prescrizioni sopraccitate e le eventuali ulteriori prescrizioni dell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150,00.

Art. 86

Spettacoli vietati

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge 22 novembre 1993, n. 473 sono vietati gli spettacoli che causino agli animali stress, condizionamenti o che comportino sollecitazioni eccessive da parte del pubblico.
2. Sono vietati ogni rappresentazione che comporti combattimenti tra animali, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili, le corride ed altre manifestazioni simili.
3. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente e fatte salve le eventuali conseguenze penali, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto

alla sanzione pecuniaria di euro 150,00 per ogni singolo animale, per le violazioni di cui al comma 2 la sanzione è elevata ad euro 500,00 per ogni singolo animale.

Art. 87

Premi vincita

1. E' vietato utilizzare animali vivi di qualsiasi specie come premio o regalo in ambito di manifestazioni, fiere, mostre, esposizioni, parchi di divertimento o altre attività dello spettacolo.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa di euro 50,00.

Art. 88

Vendita di animali

1. Il commercio di ogni specie animale, ittiche comprese, deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli stessi.
2. I prodotti della pesca destinati ad essere immessi vivi sul mercato devono essere tenuti costantemente nelle condizioni più idonee alla loro sopravvivenza, immersi in vasche munite di ossigenatore.
3. Fuori dai casi previsti dall'art. 85 è vietata l'esposizione di animali nelle vetrine dei negozi o all'esterno degli stessi.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa di euro 100,00.

Art. 89

Pratiche vietate

1. Oltre le pratiche non consentite di cui agli articoli precedenti, è vietato:
 - a) mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni;
 - b) tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;
 - c) tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
 - d) detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori;
 - e) addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
 - f) ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche;
 - g) colorare o vendere animali colorati artificialmente;
 - h) trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto;
 - i) trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
 - j) condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento;
 - k) procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e gli interventi per prevenire la riproduzione;
 - l) lasciare sotto il sole animali chiusi in veicoli o rimorchi.
2. Fatte salve le sanzioni previste da articoli specifici del presente Regolamento e le altre sanzioni derivanti da specifica normativa in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa di euro 150,00.

Art. 90

Colombi di città (colomba livia forma domestica)

1. I proprietari di immobili in stato di abbandono o sfitti da lungo tempo sono tenuti a provvedere alla chiusura di tutti i siti di accesso alle stanze, soffitte, abbaini, ecc., potenzialmente utilizzabili dai colombi di città al fine di costruire dormitori o aree di nidificazione.
2. Sono vietati sia la somministrazione diretta di cibo ai colombi di città, che l'abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili da detti animali.
3. I proprietari di immobili utilizzati dai colombi sono tenuti alla pulizia del guano depositato nelle pertinenze dell'edificio.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 91

Cattura di cani e di altri animali

1. I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati dal personale del settore veterinario dell'U.L.S.S. a ciò addetto e trasportati al canile.

2. E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.
3. Qualora il detentore di un cane scorga nell'animale sintomi di malattia sospetta, di rabbia, leptospirosi e altre malattie infettive dovrà immediatamente isolarlo e darne avviso all'Autorità Comunale.
4. Tutti gli animali morsi da cani affetti da rabbia o sospetti di essere tali saranno requisiti e, a seconda dei casi, tenuti in osservazione per un determinato tempo, o soppressi.
5. L'Autorità comunale ha inoltre la facoltà di sequestrare quei cani i quali quantunque non idrofobi, avessero tendenza a mordere.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa di euro 100,00.

Art. 92
Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza in situazioni e circostanze eccezionali può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

Art. 93
Circolazione e trasporto di animali pericolosi

1. E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite gabbie.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa di euro 300,00.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI DI POLIZIA RURALE

Art. 94
Acque piovane

1. I cortili, le aie, i giardini, gli orti e comunque tutta l'area di pertinenza degli edifici devono avere una adeguata sistemazione della superficie in modo da consentire il completo e rapido allontanamento delle acque piovane, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, provenienti da pozzi, cisterne, ecc.
2. Tutti gli edifici devono essere muniti di pluviali per lo smaltimento dell'acqua piovana che deve essere opportunamente incanalata nel sistema di scarico autorizzato in modo da evitare qualsiasi danno alle strade o alle proprietà limitrofe.
3. Ai sensi della legge 241/90, l'accertamento della violazione dovrà essere segnalata al proprietario, con ordine perentorio di adeguamento, prima dell'applicazione delle sanzioni amministrative.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa di euro 50,00.

Art. 95
Comunione di fossi

1. Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune. Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucciatovi da almeno tre anni. Se uno o più di tali segni sono da una parte o uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune. Questo a norma dell'art. 897 del c.c.

Art. 96
Divieto di immettere direttamente acque usate

1. Nei corsi d'acqua a cielo aperto è vietato immettere direttamente acque usate, reflui domestici industriali, ecc. diverse da quelle meteoriche salvo specifica autorizzazione.
2. Vanno comunque osservate le norme del regolamento comunale per le fognature.
3. Fatte salve eventuali sanzioni previste da specifica normativa in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa di euro 150,00.

Art. 97
Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine, il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo gravoso, questo a norma dell'art. 913 del c.c.
2. Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

3. L'attuazione del presente articolo non necessita l'emissione continuativa dell'ordinanza nei confronti del proprietario inadempiente.
4. Accertata la violazione da parte degli uffici competenti, sarà notificato al proprietario del fondo l'ordine di procedere all'eliminazione delle cause nel tempo massimo di giorni 2 (due) dal ricevimento della comunicazione, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore.
5. Trascorso inutilmente tale periodo verranno applicate le sanzioni previste dal presente Regolamento fatte salve quelle relative alla materia urbanistico-edilizia, previo l'avvio della procedura per l'esecuzione in danno.

Art. 98

Espurgo di fossi e canali

1. Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti periodicamente espurgati, costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e delle eventuali vie contigue.
2. I fossi o canali devono essere mantenuti costantemente puliti dalla vegetazione; in caso di sfalcio, detta vegetazione dovrà essere asportata dall'alveo.
3. I tombinamenti che non garantiscono il normale deflusso delle acque dovranno essere sostituiti previa autorizzazione del Comune e/o altro Ente competente.
4. L'obbligo previsto dal comma precedente si estende anche alle tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai, che dovranno essere parimenti soggette a manutenzione e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari.
5. I fossi delle strade comunali, vicinali e rurali devono essere soggette a manutenzione a cura e spese dei frontisti, dei consortisti, dei proprietari e possessori a qualsiasi titolo limitrofi, che dovranno provvedere all'espurgo ogni qualvolta sia ritenuto necessario.
6. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, L'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata. Per tali lavori l'Amministrazione potrà coinvolgere il Consorzio di Bonifica competente per territorio.
7. I fossi privati di scolo, che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risezionati o ricostruiti.
8. Nelle zone in pendio i fossi privati, dovranno avere in genere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.
9. Fatte salve eventuali sanzioni previste da specifica normativa in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa di euro 100,00.

Art. 99

Distanze per fossi, canali ed alberi

1. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine, si deve osservare una distanza uguale alle profondità del fosso o del canale.
2. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra viene misurata dal punto d'inizio della scarpata, ovvero dalla base dell'opera di sostegno.
3. Per la distanza degli alberi d'alto fusto, è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine, per gli alberi di non alto fusto, l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo.
4. Per le viti, gli arbusti, siepe vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di 2,5 m, ecc. dovrà essere rispettato un arretramento di almeno mezzo metro.
5. Al fine di evitare restringimenti o ostacolare il normale deflusso dal confine delle acque, il totale reimpianto od il rimboschimento, dovrà essere eseguito nel rispetto delle distanze di servitù dei fossi e canali consorziali.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione gli artt. 891 e seguenti del Codice Civile.
7. Fatte salve eventuali sanzioni previste da specifica normativa in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pari ad euro 100,00.

Art. 100

Tutela ambientale e del paesaggio agrario

1. Tutti gli elementi tipici del paesaggio agrario, censiti, classificati e dove non regolamentati da apposita normativa, devono essere salvaguardati e valorizzati; in particolare:
 - a) filari alberati e vegetazioni riparia. Vanno conservati e ripristinati, ove possibile, i filari alberati che delimitano la viabilità e che marcano l'orditura dei campi e le scarpate riparie. Compete ai proprietari la manutenzione delle aree alberate e verdi, la sostituzione degli esemplari abbattuti o vetusti.
 - b) Corsi d'acqua. Nei tratti dei corsi d'acqua che rivestono particolare rilevanza specifica sotto il profilo ambientale, individuati con apposita planimetria di individuazione dello stato ecologico dei corsi d'acqua, sono vietati in generale gli interventi che possono compromettere i caratteri di naturalità, anche se acquisiti. E' pertanto vietato il taglio delle essenze arboree ad alto fusto presenti lungo i corsi. L'operazione di taglio è consentita solo nel caso di instabilità accertata delle piante e in tal caso le

alberature andranno reimpiantate. E' vietata la tomlinatura in assenza di un progetto di riordino idrogeologico che dimostri l'impossibilit  di eseguire interventi conservativi; negli interventi di manutenzione si avr  cura di utilizzare materiali tradizionali. Il risonamento   ammesso a condizione che questo non danneggi le alberature presenti. Nel caso tale operazione si dimostri indispensabile, sotto l'aspetto idraulico,   fatto obbligo della predisposizione di un apposito progetto di ricomposizione ambientale che preveda, in particolare il reimpianto della vegetazione rimossa.

- c) Viabilit  rurale. Sentieri, strade campestri, capezzagne e mulattiere costituiscono soprattutto in area collinare, una maglia pressoch  integra per l'accesso al territorio.
 - a) Ne   prescritta la conservazione con divieto di chiusure e pavimentazioni con materiali impermeabili.
 - d) Terrazzamenti. Vanno conservati e ripristinati i terrazzamenti esistenti.
2. Fatte salve eventuali sanzioni previste da specifica normativa in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pari ad euro 100,00.

Art. 101 **Tominature**

1. Le tomlinature potranno essere effettuate previa acquisizione dell'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. Per quanto riguarda i canali demaniali, sia di irrigazione che di bonifica, eventuali tomlinature devono essere preventivamente autorizzate dal Consorzio di Bonifica territorialmente competente.
3. Per i torrenti e fiumi dovr  essere richiesto il parere idraulico al competente Genio Civile.
4. Fatte salve eventuali sanzioni previste da specifica normativa in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 100,00.

Art. 102 **Prelievi di acque correnti**

1. Eventuali prelievi di acque correnti entro canali non sono consentiti, se non previa richiesta al Genio Civile competente, in qualit  di titolare delle concessioni idriche da parte dei superiori organi, fatte salve comunque le norme di Legge.
2. Fatte salve eventuali sanzioni previste da specifica normativa in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pari ad euro 150,00.

Art. 103 **Prelievi di acque sotterranee**

1. Eventuali prelievi di acque sotterranee non sono liberi, ma sono sottoposti ad autorizzazione in base alle norme vigenti.
2. Fatte salve eventuali sanzioni previste da specifica normativa in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 150,00.

Art. 104 **Esche avvelenate**

1. La presenza nell'ambiente di bocconi ed esche contenenti veleni o sostanze nocive costituisce un grave rischio per la salute dell'uomo, degli animali e per l'ambiente.
2. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumit  delle persone, degli animali e dell'ambiente   vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli;   vietato, altres , la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.
3. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve segnalare alle Autorit  competenti.
4. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalit  tali da non nuocere in alcun modo le persone e le altre specie animali, e pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. La tabellazione dovr  contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.
5. Fermo restando le disposizioni di cui all' Ordinanza del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali del 18.12.2008, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pari ad euro 150,00.

Art. 105

Derattizzazione

1. Chi occupa un alloggio a qualsiasi titolo (proprietario, conduttore, comodatario, assegnatario ecc.) è tenuto ad effettuare periodicamente interventi di derattizzazione sulle aree di pertinenza dell'immobile, al fine della salvaguardia della salute pubblica.

Art. 106

Lotta alle zanzare

1. Per una efficace lotta alle zanzare, in particolare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 1° novembre, è obbligatorio:
 - a) non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
 - b) procedere alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata;
 - c) svuotare i contenitori di uso comune, come piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatoi., ecc., giornalmente o lavarli o capovolgerli;
 - d) coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere);
 - e) introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, ecc.);
 - f) provvedere a ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili.
2. In particolare, le Aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo, devono curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna.
3. I proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi devono curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi.
4. Particolare cura dovrà aversi affinché i lavatoi, le fontane dei cortili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali dei giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano il ristagno dell'acqua.
5. Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi ecc.).
6. Coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltreché attenersi ai comportamenti su riportati dovranno a propria cura:
 - a) disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
 - b) eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;
 - c) stoccare quelli eliminati, dopo essere stati svuotati da ogni contenuto di acqua, in containers da tenere chiusi, in modo da impedire qualsiasi raccolta di acqua al loro interno;
 - d) provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura, movimentati in un periodo di tempo tra uno e quindici giorni.
7. Coloro che gestiscono attività quali la rottamazione delle auto e i vivai dovranno procedere ad una disinfestazione mensile delle aree interessate da dette attività.
8. Tutti i terreni interessati all'attività estrattiva nonché allo stoccaggio del materiale nello stabilimento di produzione devono essere costantemente controllati affinché non si verifichino ristagni d'acqua.
9. Qualora nel periodo di massimo rischio per la infestazione da *Aedes albopictus* "zanzara tigre" (15 luglio - 1 ottobre) si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura all'effettuazione di interventi di disinfestazione anche mediante affidamento a ditte specializzate.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pari ad euro 100,00 ed all'adeguamento immediato alle prescrizioni imposte dal presente articolo.

Art. 107

Interventi contro la Processionaria del pino e la Hyphantria cunea (bruco americano)

1. E' obbligatoria in tutto il territorio comunale la lotta contro la processionaria del pino e la *Hyphantria cunea* (bruco americano).
2. I proprietari, possessori o detentori di vegetazione arborea risultante infestata dai parassiti sopra indicati devono avvertire, quanto prima, l'ufficio ecologia del Comune che darà loro tutte le informazioni utili per eliminare l'inconveniente.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pari ad euro 50,00.

Art. 108

Colture agrarie ed allevamenti - limitazioni

1. In genere possono essere coltivate le piante o allevati gli animali che si ritiene utile, purché tali attività non costituiscano un pericolo e siano osservate le speciali norme di legge o i regolamenti.

Art. 109

Difesa contro le malattie delle piante

1. Nella evenienza di comparsa di attacchi parassitari particolarmente gravi e diffusi, l'Autorità comunale eventualmente d'intesa con l'osservatorio fitopatologico competente per territorio, potrà impartire disposizioni per la difesa delle piante che dovranno essere scrupolosamente osservate dai proprietari dei fondi interessati.
2. Ai proprietari, ai conduttori dei diversi fondi e ad altri comunque interessati è fatto obbligo di denunciare all'Autorità comunale, all'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura o all'Osservatorio Fitopatologico la comparsa di parassiti che appaiono particolarmente diffusi o pericolosi, nonché di applicare contro gli stessi i mezzi di lotta che venissero allo scopo indicati.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pari ad euro 100,00.

Art. 110

Divieto di vendita ambulante di piante o sementi

1. E' vietato il commercio ambulante delle piante, di parti di esse o di sementi destinate alla coltivazione.
2. E' concesso, previa autorizzazione, la vendita su posti fissi durante i mercati, le fiere ed in ogni altra occasione.
3. E' vietato trasportare piante o parti di esse se affette da malattie diffusibili.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e 2 del presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pari ad euro 50,00, per le violazioni delle disposizioni contenute nel comma 3 la sanzione sarà pari ad euro 100,00.

Art. 111

Aratura dei terreni

1. I frontisti delle strade pubbliche, comunali, vicinali ed interpoderali di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità.
2. Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 100 cm dalla carreggiata stradale o del ciglio del fosso, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.
3. Per quanto concerne i canali di bonifica, tale distanza deve essere superiore a 200 cm, in base all'art. 140 lett. e) del R.D. 08.05.1904 n. 368, per cui deve essere lasciata libera, lungo i canali di scolo consorziali non muniti di argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri di manutenzione.
4. In caso di constatazione della violazione, la sanzione sarà parimenti applicata al proprietario e al materiale esecutore della violazione, sia esso proprietario o ditta terzista.
5. Successivamente all'accertamento della violazione, il proprietario dovrà provvedere entro il termine di giorni 2 (due) al ripristino dello stato dei luoghi, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore. In caso di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine sopraindicato, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferme restando la sanzione per la violazione accertata.
6. Nei pendii collinari i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso delle curve di livello.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 100,00 per ciascuno dei soggetti obbligati così come specificato nel comma 4 del presente articolo, oltre all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui al penultimo comma del presente articolo.

Art. 112

Atti vietati sulle strade e sul terreno

1. E' fatto divieto di gettare nei fossi o nei canali sui cigli delle strade e nei luoghi non consentiti: bottiglie, materiali di scarto o quant'altro.
2. Nel caso venisse accertato quanto sopra descritto, la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato sia al trasportatore.
3. Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dell'Amministrazione Comunale per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene e il decoro della pubblica via o del corso d'acqua.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pari ad euro 150,00 nonché alla sanzione accessoria del ripristino del decoro e dell'igiene a proprie spese per ogni soggetto obbligato.

Art. 113

Cani a guardia degli edifici rurali

1. I cani a guardia degli edifici rurali non recintati, non possono essere lasciati liberi, ma assicurati ad idonea catena con le modalità di cui all'art. 80 del presente regolamento.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 100,00.

Art. 114

Obbligo di denuncia in caso di malattie infettive degli animali

1. I proprietari o detentori di animali, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pari ad euro 100,00.

Art. 115

Isolamento per malattie contagiose

1. Nel caso di malattia infettiva o diffusiva i proprietario i detentori degli animali ammalati, o sospetti di esserlo, dovranno fare denuncia all'Autorità sanitaria e dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno eventualmente impartite dalle competenti Autorità.
2. I proprietari o i detentori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria dovranno provvedere all'isolamento degli animali.
3. Fatte salve eventuali sanzioni prevista da specifica normativa in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pari ad euro 100,00.

Art. 116

Seppellimento di animali morti per malattie infettive

1. Il seppellimento di animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni dei Regolamenti di Polizia Veterinaria e comunque nel rispetto della normativa vigente.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pari ad euro 100,00 nonché all'eventuale bonifica a proprie spese dell'area oggetto del seppellimento.

TITOLO VIII

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 117

Accertamenti

1. Per l'attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme del presente regolamento, si applicano le procedure di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 118

Sanzioni amministrative

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni pecuniarie da € 25,00 a € 500,00. L'Organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 Novembre 1981 n. 689.
2. Come previsto dall'art. 6bis della Legge 24 Luglio 2008 n. 125, per le violazioni al presente Regolamento l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito per ciascuna norma in deroga alle disposizioni di cui al comma primo dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
3. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
4. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere immediatamente adempiuti, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati nel verbale di accertamento; l'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio da cui dipende l'Organo accertatore.
5. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al precedente comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tali casi le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

Art. 119

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del regolamento stesso.

Art. 120

Reiterazione

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie, si definisce recidiva la violazione della medesima disposizione per due volte in un anno, anche se si è provveduto al pagamento in misura ridotta della relativa

sanzione amministrativa pecuniaria. In caso di reiterazione della violazione, le sanzioni applicate in sede di ordinanza ingiunzione sono raddoppiate.

Art.121

Norma finale

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della rispettiva deliberazione di approvazione ed è sottoposto alle forme di pubblicità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
2. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovra ordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme speciali e alla normativa statale, regionale e provinciale.